



# Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

**Modifica del 18 ottobre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

*Art. 55 cpv. 4 parte introduttiva, lett. c ed e nonché 5*

<sup>4</sup> I prodotti fitosanitari omologati secondo l'articolo 36 devono essere etichettati conformemente alle pertinenti disposizioni estere. L'etichetta applicata all'estero deve rimanere visibile sull'imballaggio. L'imballaggio deve inoltre recare le seguenti indicazioni:

- c. il tenore di composti organici volatili (tenore COV) secondo l'elenco delle sostanze di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 12 novembre 1997<sup>2</sup> relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili;
- e. il numero di partita e la data di fabbricazione del preparato; per prodotti fitosanitari omologati all'estero giusta l'articolo 52 (commercio parallelo) del Regolamento (CE) n. 1107/2009<sup>3</sup>, devono essere utilizzati il numero di partita e la data di fabbricazione utilizzati nello Stato membro di provenienza secondo il suddetto regolamento.

<sup>5</sup> Per l'etichettatura di cui al capoverso 4 lettera a è possibile avvalersi delle istruzioni allegate all'imballaggio fornite dal servizio d'omologazione.

<sup>1</sup> RS 916.161

<sup>2</sup> RS 814.018

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) n. 652/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

II

L'allegato 11 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 11*  
(art. 55 e 56)

## **Indicazioni sugli imballaggi dei prodotti fitosanitari**

*N. 6*

Ogni imballaggio di un prodotto fitosanitario deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

6. il numero di partita del preparato e la data di fabbricazione;

